

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Segretariato generale Servizio polizia locale e sicurezza Udine, 15/04/2013
	Prot. N. 0004836 / P - () Class. POL-1-6-1 Fasc.

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	PRESIDENZA DELLA REGIONE	
	Servizio polizia locale e sicurezza	s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 582 fax + 39 0432 555 475 - 574 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Regione FVG

Ai Sigg. Presidenti delle
Province della Regione FVG

Oggetto: nota esplicativa della delibera di Giunta n. 716 del 11 aprile 2013 avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza-anno 2013".

Con delibera n. 716 dell'11 aprile 2013, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche sicurezza per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, che si compone di quattro sezioni.

Il Programma, che nella **prima sezione** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, nella **seconda sezione** disciplina le modalità di erogazione dei contributi a favore degli enti locali per la realizzazione di progetti specifici in materia di sicurezza, mentre nella **terza sezione** individua le modalità di erogazione degli incentivi allo svolgimento dei servizi di polizia locale volti a favorire la costituzione di nuove forme associative conformi alla L.R. n. 9/2009. Nella **quarta sezione**, infine, individua schematicamente le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Programma delineato suddivise tra le due sezioni che prevedono l'erogazione di finanziamenti.

Si passa, di seguito, ad illustrare i contenuti della seconda, terza e quarta sezione evidenziando alcuni aspetti di particolare importanza.

Seconda sezione.

La seconda sezione del Programma disciplina i finanziamenti relativi ai **progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della l.r. n. 9/2009.

Per quanto attiene i **beneficiari** e gli **interventi finanziabili**, i paragrafi 2 e 3 rinviano al Programma 2012 disponendo anzitutto:

- che per poter beneficiare dei finanziamenti è necessario che l'ente locale singolo o la forma collaborativa per lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale siano già stati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato A alla DGR 28 novembre 2012 n. 2087, ossia nella graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti di cui alla II Sezione del Programma 2012;
- che le domande originariamente presentate dai medesimi beneficiari non siano state totalmente o parzialmente soddisfatte;¹

¹ Restano quindi esclusi dal beneficio tutti gli interventi di parte corrente indicati nel paragrafo 2.b del Programma 2012 che sono stati tutti soddisfatti per intero.

- che gli interventi non finanziati totalmente o parzialmente riguardino:

- la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza secondo quanto previsto dal paragrafo 2.a.1 della II Sezione del Programma 2012 (siano essi stati proposti da enti singoli o da forme collaborative collocate nella graduatoria di cui all'allegato A del Programma 2012 sopra richiamata);
- la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza secondo quanto previsto dal paragrafo 2.a.2 della II Sezione del Programma 2012, purchè gli enti singoli o le forme collaborative, già collocate nella suddetta graduatoria, siano conformi alle previsioni dell'articolo 10, comma 2 dell'articolo 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009, ovvero diventino tali entro la data del **10 giugno 2013**;

Concretamente, dalle previsioni sopra citate e sulla base di quanto riportato negli allegati A (graduatoria beneficiari) e B (riparto delle risorse tra i beneficiari dell'allegato A) della richiamata DGR 2087/2012, deriva che potranno beneficiare dei finanziamenti **nella misura prevista dallo stesso allegato B:**

- per gli interventi di cui al paragrafo 2.a.1 del Programma 2012 (manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza), gli enti locali singoli e le forme collaborative collocati dalla posizione 37 alla posizione 65 del suddetto allegato B, le cui domande di contributo non sono state soddisfatte per esaurimento dei fondi disponibili (l'ente collocato alla posizione n. 36 potrà invece beneficiare solo della parte di contributo corrispondente alla differenza tra quanto richiesto e quanto concesso);
- per gli interventi di cui al paragrafo 2.a.2. del Programma 2012 (realizzazione nuovi impianti di videosorveglianza)- non finanziati con il suddetto Programma per esaurimento dei fondi disponibili- tutti gli enti singoli e le forme collaborative indicati nell'allegato B a condizione che, al momento della presentazione della conferma di richiesta di finanziamento (vedi sotto), abbiano un Corpo di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori e, nel caso di forme collaborative, che la convenzione per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale abbia una durata minima di sei anni. In base a quanto previsto dal Programma, è sufficiente che tali requisiti vengano a sussistere entro la data del **10 giugno 2013** (termine ultimo per presentare la conferma citata) tenendo presente, in ogni caso, che tale conferma non dovrà comunque recare una data anteriore all'effettiva sussistenza dei suddetti requisiti.²

Il Programma 2013 non prevede quindi il finanziamento di nuovi interventi oltre a quelli già ammessi con il Programma 2012; non saranno ammesse pertanto richieste di finanziamento presentate da soggetti singoli o associati che non siano già collocati nella graduatoria dell'allegato A alla DGR 2087/2012, nè richieste di contributo che, ancorchè presentate dai soggetti già collocati in graduatoria, riguardino interventi che non siano già stati richiesti o ammessi.

Un'ipotesi diversa è invece considerata dall'ultimo capoverso del paragrafo 3 che riguarda il caso di mutamento delle forme collaborative già beneficiarie dei contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e di realizzazione di nuovi impianti nella misura indicata nell'allegato B sopra citato prevedendo che:

² Non saranno ammesse, pertanto, conferme di richieste di finanziamento che rechino una data anteriore a quella della stipula della nuova convenzione conforme all'articolo 14, comma 5, lettera a) della l.r. n.9/2009.

- se la forma collaborativa è cessata o si è modificata (es. mutamento del capofila, recesso di enti, scioglimento e ricostituzione con enti parzialmente coincidenti con quelli originari) gli interventi sopra detti possono essere comunque finanziati purchè uno o più enti coinvolti³ nei progetti originari e già facenti parte della forma collaborativa cessata o modificata siano entrati a far parte di una forma collaborativa che abbia un Corpo di polizia locale cui siano addetti almeno 8 operatori e che abbia una durata minima di sei anni;⁴
- è necessario che gli enti coinvolti nei progetti originari siano transitati nella nuova forma collaborativa entro il 10 giugno 2013 (termine per presentare le conferme di richiesta del finanziamento) ai sensi del paragrafo 4 e che la conferma sia presentata nei termini e alle condizioni previste dal medesimo paragrafo (vedi sotto).

La disposizione analizzata esclude quindi che possano presentare la conferma di cui al successivo paragrafo 4 del Programma 2013 gli enti singoli, che seppur coinvolti nei progetti originari, a seguito dello scioglimento della forma collaborativa di cui facevano parte o di recesso dalla stessa, non siano entrati a far parte di una forma collaborativa conforme ai requisiti previsti dall'articolo 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009.

Resta comunque fermo che gli interventi originariamente richiesti da un ente singolarmente (ancorchè facente parte di una forma collaborativa al momento della presentazione della domanda o che sia entrato a far parte di una nuova forma collaborativa al momento della presentazione della conferma di richiesta del finanziamento), potrà essere finanziato su presentazione della conferma da parte dello stesso ente (senza cioè necessità di coinvolgimento del Comune capofila della forma collaborativa).

Nel paragrafo 4 sono descritte le **modalità di presentazione della già citata conferma di richiesta del finanziamento** che dovrà essere redatta secondo il modulo B allegato al Programma 2013 e dovrà essere inviata al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione via pec all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@certregione.fvg.it, oppure via fax al n. 0432 555475 o per raccomandata A.R. entro e non oltre la data del **10 giugno 2013**.

Si richiama l'attenzione sul soggetto legittimato a presentare la suddetta conferma rappresentando che, in base a quanto riportato negli allegati A e B della DGR 2087/2012:

- se i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono enti che hanno presentato la domanda singolarmente oppure forme collaborative che non sono cessate o non si sono modificate, la conferma dovrà essere presentata dai medesimi soggetti e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale singolo o del Comune capofila della forma collaborativa;
- se il soggetto beneficiario dei finanziamenti è una forma collaborativa che si è sciolta o modificata, la conferma suddetta, sempre che sussistano le condizioni previste dall'ultimo capoverso del paragrafo 3 sopra descritte, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune capofila della nuova forma collaborativa.

³ N.B. Gli enti devono essere stati già coinvolti nel progetto originario nel senso che, dalla domanda originariamente proposta in attuazione del Programma 2012, tali enti risultano effettivamente destinatari degli interventi. Non sarebbe quindi possibile applicare la disposizione in analisi al caso di un ente transitato in una nuova forma collaborativa e che non era destinatario del progetto presentato dalla vecchia forma collaborativa di cui faceva parte.

⁴ A titolo esemplificativo: la forma collaborativa X, di cui fanno parte i Comuni A, B, e C, in base all'allegato B risulta beneficiaria di contributi per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza da realizzare nel Comune A e B. Tale forma collaborativa si è sciolta e i due Comuni A e B sono entrati a far parte della forma collaborativa Y: il Comune capofila della nuova forma collaborativa potrà presentare la conferma di richiesta di contributo ammesso ma non finanziato per esaurimento di fondi per realizzare gli interventi nei medesimi Comuni.

La conferma dovrà contenere le indicazioni descritte nel paragrafo 4 e riportate nel modulo B. In merito si sottolinea l'importanza delle indicazioni da fornire nel caso previsto dal più volte citato ultimo capoverso del paragrafo 3: in tale circostanza infatti, oltre ad indicare, quale soggetto richiedente, il Comune capofila della nuova forma collaborativa e gli enti che ne fanno parte, dovrà essere indicata anche la forma collaborativa cessata o modificata, con i relativi enti partecipanti, che risulti inserita negli allegati A e B della DGR 2087/2012.

Scaduto il termine per la presentazione delle conferme, verrà data comunicazione di avvio del procedimento a tutti i richiedenti, unicamente mediante inserimento di apposito avviso, contenente tutte le indicazioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, nella pagina web del Portale delle autonomie locali della Regione dedicata ai finanziamenti del Programma 2013.

Il paragrafo 5 indica i criteri per la concessione dei contributi e la misura del finanziamento. Come già detto, i finanziamenti verranno erogati secondo l'ordine di priorità previsto nel paragrafo 3, secondo l'ordine decrescente della graduatoria di cui all'allegato A alla DGR n. 2087/2012 e nella misura già ammessa per ciascun intervento indicata nell'allegato B alla delibera medesima.

Concretamente ciò si traduce nel senso che, ferma la necessità di presentare la conferma di richiesta di finanziamento, i contributi verranno erogati ai soggetti che hanno presentato tale conferma seguendo l'ordine decrescente della graduatoria del richiamato allegato A, soddisfacendo prima le richieste aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza e poi quelli relativi alla realizzazione di nuovi impianti. Seguendo quindi quanto riportato nell'allegato B alla DGR 2087/2012, verranno soddisfatte prima le domande, oggetto di conferma, riguardanti gli interventi di cui al paragrafo 2.a.1 del Programma 2012 per la somma scritta a fianco di ciascuno beneficiario compreso tra la posizione 36 (parzialmente) e la posizione n. 65 e poi, le richieste concernenti gli interventi di cui al paragrafo 2.a.2 del Programma 2012 per la somma scritta a fianco di ciascun beneficiario a partire dalla posizione n. 1 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il paragrafo 6 indica le modalità con cui verrà attuato il riparto e i termini del relativo procedimento prevedendo che tale riparto verrà fatto con delibera della Giunta che verrà pubblicata, oltre che sul sito web della Regione, anche sul Portale delle autonomie locale nella pagina dedicata ai finanziamenti 2013. Al riparto seguirà la concessione del finanziamento entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di conferma.

Per quanto attiene le spese ammissibili, secondo quanto previsto dal paragrafo 7, si considerano tali quelle riferite ad attività realizzate dopo la presentazione della domanda (rectius, della conferma presentata ai sensi del paragrafo 4 del Programma 2013) e fino al 31 dicembre 2015.

Il paragrafo 8 indica le **modalità con le quali verranno erogati i contributi** che verranno liquidati ai beneficiari **solo dopo che si siano verificate entrambe le condizioni ivi indicate**, ossia:

- che il beneficiario abbia comunicato al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione l'avvio di almeno uno dei progetti finanziati e del relativo CUP;⁵
- che il medesimo beneficiario abbia confermato, **mediante mail di Sipol**, al Servizio sopra indicato, di aver provveduto alla corretta compilazione nel medesimo sistema informatico regionale della scheda Corpo/Servizio comprensiva, nel caso di forme collaborative, dell'allegazione della relativa convenzione e della scheda Personale, mediante compilazione delle schede riferite a ciascun operatore facente parte del relativo Corpo/Servizio (suddivisi in base agli enti di appartenenza in caso di forme collaborative).

Gli adempimenti relativi all'aggiornamento di SIPOL rivestono particolare importanza perchè consentono al Servizio polizia locale della Regione, non solo di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nelle conferme presentate e la situazione di fatto, ma anche di avere una rappresentazione aggiornata dell'organizzazione e composizione delle strutture di polizia locale presenti sul territorio utile anche alla programmazione degli interventi da finanziare annualmente nell'ambito del Programma. Si invitano quindi gli enti a prestare particolare cura e sollecitudine nell'adempiere a quanto sopra.

I beneficiari dei contributi devono presentare la **rendicontazione** delle spese sostenute, nelle forme dell'articolo 42 della l.r. n. 7/2000, **entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2016** ricordando che, in virtù dell'espresso richiamo fatto nel paragrafo 9 del programma 2013 alle ipotesi di revoca previste dal Programma 2012, **la mancata rendicontazione delle spese entro il suddetto termine finale comporta la revoca del contributo concesso e non rendicontato.**

Si richiama quindi l'attenzione sull'importanza delle tempestività della rendicontazione che può essere eseguita anche prima del citato termine e possibilmente non appena concluso il progetto finanziato, tenuto conto che l'avvenuta rendicontazione è utile anche per limitare al massimo le ipotesi di revoca dei contributi dovuti ai mutamenti delle forme collaborative, come si evince dalle disposizioni contenute nel paragrafo 11 del Programma 2012 recante appunto "Revoca dei contributi concessi" a cui il paragrafo 9 del Programma 2013 fa espresso rinvio.

Il paragrafo 9 contiene le disposizioni di **rinvio** alla II Sezione del Programma 2012 tra le quali, oltre a quelle già citate e relative alla **revoca dei contributi** (paragrafo 11 del Programma 2012 per la cui illustrazione si rinvia a quanto già descritto nella nota esplicativa relativa al Programma stesso), assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del paragrafo 2.a del citato Programma 2012, concernenti **all'obbligo di realizzare tutti gli interventi relativi agli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle specifiche tecniche della Protezione civile regionale, delle direttive ministeriali e delle disposizioni in materia di privacy, nonchè quelle contenute nel terz'ultimo e penultimo periodo del paragrafo 7 dello stesso Programma 2012 recanti **l'obbligo di utilizzare il contributo conformemente alla domanda originaria, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa resesi necessarie nel corso dell'istruttoria**** e alla necessità della preventiva autorizzazione, da richiedere al Servizio regionale competente, per

⁵ Posto che gli interventi finanziati con il Programma 2012 hanno tutti carattere di spesa in conto capitale, l'avvio del progetto dovrà sempre contenere l'indicazione del CUP.

le eventuali modifiche ai progetti che, comunque, saranno ammissibili solo se rispettose dei limiti espressi nel medesimo paragrafo 7.

Terza sezione.

La terza sezione del Programma disciplina gli **incentivi allo svolgimento associato dei servizi di polizia locale mediante forme collaborative tra enti locali conformi ai requisiti della l.r. n. 9/2009**, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, lettera h) e 14 della stessa legge regionale.

Tale sezione mira a sostenere e incentivare le forme collaborative che si siano conformate alle disposizioni della richiamata l.r. n. 9/2009, divenuta pienamente applicabile dal 1° gennaio 2013, costituendo un Corpo di polizia locale a cui siano addetti almeno 8 operatori mediante la stipula di apposita convenzione avente durata minima di sei anni, come previsto dagli articoli 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a) della legge regionale citata.

Costituiscono **oggetto di incentivo** le spese correnti per la gestione e il funzionamento ordinario delle gestioni associate di polizia locale che dovranno essere esercitate in tutte le loro funzioni. Il paragrafo 2 contiene un'elencazione meramente esemplificativa delle spese finanziabili che, quindi, potranno anche essere di altro tipo purchè sempre di natura corrente.

Possono essere beneficiari dell'incentivo i Comuni e le Province singoli che abbiano costituito una nuova forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale conforme ai requisiti di legge già sopra evidenziati. (almeno otto operatori e durata minima di sei anni). In merito, si precisa che la domanda può essere presentata non solo dagli enti che prima della costituzione della nuova forma collaborativa ex l.r. 9/2009 svolgevano servizio di polizia locale singolarmente, ma anche da enti che facevano già parte di una forma collaborativa non conforme agli art. 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009, a condizione che tale gestione associata sia cessata (naturalmente o per altre cause) o che l'ente richiedente ne sia receduto entro la data di costituzione della nuova forma collaborativa.

Peraltro, al fine di favorire la costituzione delle nuove forme collaborative conformi alla l.r. n. 9/2009, non si procede a revoca dei contributi concessi ai sensi della seconda sezione del Programma 2012, qualora almeno uno degli enti che facevano parte della forma collaborativa non conforme ai requisiti della l.r. n. 9/2009 o lo stesso ente che ne è receduto, entri a far parte della nuova forma collaborativa conforme alla l.r. n. 9/2009.

Per beneficiare dell'incentivo è necessario che la nuova forma collaborativa, costituita anche antecedentemente, abbia decorrenza dal 1° gennaio 2013 o da una data successiva purchè compresa entro il termine di presentazione della domanda di incentivo, ossia il 10 giugno 2013. La data di decorrenza, dalla quale si computano i sei anni di durata, sarà considerata in base alle previsioni contenute nella convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e, in ogni caso, non potrà essere anteriore a quella di costituzione delle medesima forma collaborativa.⁶

⁶ In applicazione di quanto detto, saranno quindi ammissibili le richieste di incentivo relative a una forma collaborativa costituita ad es. con convenzione siglata il 29 dicembre 2012 e avente durata di sei anni a decorrere dal primo gennaio 2013 così come una convenzione siglata nel mese di marzo 2013 e avente decorrenza di 6 anni dal mese di maggio 2013. Al contrario, non saranno incentivate le forme collaborative costituite ad es. con convenzione siglata nel marzo 2013 e avente durata di sei anni con decorrenza dal 1 gennaio 2013 o da altra data antecedente alla stipula.

Restano in ogni caso esclusi dall'incentivo gli enti locali a cui sia stato erogato l'incentivo concesso ai sensi della III Sezione del Programma 2012; resta quindi **salva la possibilità di presentare domanda di incentivo da parte degli enti che ne avevano già fatto richiesta ai sensi della medesima Sezione del Programma 2012 e ai quali non è stato erogato alcun finanziamento** (perchè, pur utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato C della DGR 2087/2012 non hanno costituito la forma collaborativa conforme ai requisiti richiesti, oppure perchè rimasti esclusi dai benefici per esaurimento dei fondi disponibili in quanto collocati dalla posizione n. 15 alla posizione n. 27 del medesimo allegato C).

Il paragrafo 4 disciplina le **modalità di presentazione della domanda** che dovrà essere inviata esclusivamente via fax al n. 0432 555475 (impostando l'apparecchio di trasmissione in modo che risulti il numero di telefono di partenza) o via PEC all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@certregione.it entro la data del **10 giugno 2013**, mediante compilazione dell'apposito modulo C allegato al Programma con tutte le indicazioni ivi richieste e che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente singolo che riceverà l'erogazione

In merito si richiama l'attenzione sulle **dichiarazioni riguardanti il numero di operatori** sottolineando che:

- dovrà essere dichiarato il numero di operatori operanti **nell'intera forma collaborativa al momento della sua costituzione** tenendo conto, a tal fine, delle unità operative assunte con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato e calcolando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- potrà essere indicato, ai fine di favorire il raggiungimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. n. 9/2009 (otto operatori) il numero di operatori per i quali, al momento della presentazione della domanda, siano state attivate le procedure per l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) da parte di uno qualsiasi degli enti che fanno parte della forma collaborativa (anche se questo non abbia, per ipotesi, presentato alcuna istanza di incentivo) ricordando che tali circostanze devono essere debitamente documentate mediante allegazione alla domanda degli atti ritenuti utili allo scopo.

Gli incentivi saranno erogati agli enti richiedenti secondo l'ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dei fondi e nei limiti massimi previsti dal paragrafo 5, in base alla **popolazione residente**, dichiarata nella domanda che, si ricorda, dovrà essere **riferita all'ente richiedente (e non alla forma collaborativa) alla data del 31 dicembre 2012**. Il riparto verrà fatto con delibera della Giunta regionale che verrà pubblicata, oltre che sul sito web della Regione, anche sul Portale delle autonomie locali sezione Polizia locale e sicurezza nella pagina dedicata ai finanziamenti 2013⁷. Al riparto seguirà la concessione del finanziamento entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di conferma.

In ogni caso, una volta concesso il finanziamento, si procederà all'effettiva erogazione degli incentivi, solo dopo che si siano verificate entrambe le condizioni ivi indicate al paragrafo 8, ossia:

- che i beneficiari degli incentivi abbiano inviato **conferma** al competente Servizio regionale, **tramite mail di Sipol**, di aver provveduto alla corretta compilazione nel medesimo sistema della scheda Corpo/Servizio della nuova forma collaborativa, comprensiva dell'allegazione

⁷ http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2013/

della relativa convenzione e della scheda Personale relativa a ciascun ente della medesima forma collaborativa.

- che il Servizio regionale competente abbia completato le procedure di verifica della sussistenza, in capo alla forma collaborativa dei requisiti, di cui all'articolo 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009.

Da quanto sopra detto si evince la particolare importanza che la corretta compilazione della schede contenute nel sistema informativo SIPOL riveste ai fini dell'effettiva liquidazione degli incentivi tenuto conto che, solo in seguito al completo inserimento dei dati afferenti le schede sopra citate, il Servizio polizia locale e sicurezza potrà trarre gli elementi per verificare la sussistenza, in capo alla forma collaborativa, dei requisiti sopra richiamati. Si raccomanda poi agli enti di comunicare al Servizio regionale l'avvenuto corretto e completo inserimento dei dati sopra detti mediante mail che dovrà essere inviata tramite SIPOL e che, per ragioni di economicità, potrà essere inviata con riferimento a tutti gli enti compresi nella forma collaborativa e richiedenti l'incentivo.

Gli enti beneficiari degli incentivi dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute, nelle forme previste dall'articolo 42 della l.r. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2016, tenendo presente che la mancata rendicontazione (totale o parziale) entro tale termine comporta la revoca (totale o parziale) degli incentivi erogati.

Infine, sempre in merito alla **revoca degli incentivi concessi**, si richiama l'attenzione sulle previsioni del paragrafo 9, che richiama espressamente il paragrafo 8 della III sezione del Programma 2012, ove sono previste, oltre all'ipotesi già vista di revoca degli incentivi non rendicontati entro il termine, anche gli altri casi di revoca parziale degli incentivi concessi nel caso di mutamento della forma collaborativa che riguarda solo gli incentivi non ancora utilizzati al momento del verificarsi dell'evento e solo gli enti recedenti, nel caso il recesso di questi non determini comunque il venir meno del numero minimo di 8 operatori.

Quarta sezione.

Indica, in modo schematico, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle progettualità descritte suddivise tra interventi di cui alla II Sezione del Programma (di parte capitale) e di cui alla III Sezione del Programma (di parte corrente).

Tutta la documentazione e le informazioni relative al Programma 2013 saranno rese disponibili sul sito web della Regione, nella pagina del Portale delle autonomie locali, sezione Polizia locale e sicurezza ove, alla voce "Politiche di sicurezza" è già attivo apposito link relativo ai finanziamenti 2013⁸.

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it o contattando telefonicamente la dott.ssa Alessandra Lupieri, 0432/555038.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Roberto Rossetto



⁸ http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2013/